



REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DEL BOUSC DARÉ

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31/05/2022.

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AREA DI VERDE ATTREZZATO DEL "BOUSC DARE"

ART 1 (FINALITA')

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area verde attrezzata di uso pubblico sita nel territorio comunale, nella zona del Bousc Daré.
2. L'area è a disposizione di chiunque lo desideri quale area picnic, svago o per riposo.

ART. 2 (CALENDARIO E ORARIO)

1. L'area è aperta al pubblico a partire dal sabato di Pasqua sino alla fine del mese di ottobre.
2. Gli utenti sono ammessi all'area dalle ore 08.30 alle ore 20.30.
3. E' vietato introdursi nell'area oltre l'orario ed il calendario stabiliti.

ART. 3 (UTILIZZO DELL'AREA)

1. Sono a disposizione degli utenti i servizi igienici, la fontana di acqua potabile, il parcheggio, i tavoli con le panche ed i barbecues.
2. Nei giorni di sabato, domenica e festivi l'accesso ai tavoli e ai barbecues è ammesso solo a pagamento e su prenotazione presso il gestore dell'area.
3. I tavoli e i barbecues non prenotati possono essere assegnati sul posto, dietro pagamento del corrispettivo.
4. Il legname per i barbecues è fornito dal gestore nei giorni di sabato, domenica e festivi. La tariffa piena di accesso all'area in questi giorni è comprensiva della fornitura del legname.
5. Gli usufruttori dell'area possono portare autonomamente la legna/carbonella per uso personale. In questi casi è prevista una tariffa ridotta.
6. Per l'accesso all'area nei giorni feriali non è necessaria alcuna prenotazione.
7. Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato accedere all'area in caso di maltempo o forte vento.

ART. 4 (NORME DI COMPORTAMENTO)

Dovranno essere rispettate le norme di comportamento di seguito indicate:

- ⇒ Utilizzo esclusivo dei barbecues realizzati appositamente nell'area.
- ⇒ Utilizzo per i barbecues di legna messa a disposizione dal gestore dell'area o di legna/carbonella portata dall'utente.
Al termine della fruizione del barbecue il fuoco deve essere spento.
- ⇒ Divieto di raccogliere legname nei boschi intorno all'area.
- ⇒ Divieto di accendere fuochi al di fuori dei barbecues, di gettare fiammiferi o mozziconi.
- ⇒ Divieto di accamparsi in altri spazi dell'area con tavoli, sedie o teli per terra.
- ⇒ Divieto di abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. Gli utilizzatori debbono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti e inserire gli stessi nei corretti contenitori situati nell'area verde e nel piazzale adibito a parcheggio.
- ⇒ Divieto di rumori molesti con urla, strumenti sonori o musicali alto volume o qualsiasi altro mezzo o rumore usato oltre il necessario.
- ⇒ Divieto di danneggiare o usare in modo improprio le attrezzature, di danneggiare la vegetazione o servirsi di essa per l'uso del barbecue, di danneggiare i muretti di accesso e la staccionata. E' vietato altresì arrampicarsi sulla staccionata.
- ⇒ Divieto di danneggiare e manipolare la fontana e di inquinare l'acqua;
- ⇒ Divieto di salire sugli alberi, incidere i tronchi e di estirpare piante e fiori;
- ⇒ I cani possono accedere al parco purché muniti di guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario.
- ⇒ Divieto di transitare all'interno dell'area con cicli, motocicli ed autovetture: la sosta è consentita nello spazio adibito a parcheggi
- ⇒ E' vietato il campeggio.

ART. 5 (TARIFFE)

1. L'utilizzo dei tavoli e dei barbecues è a pagamento nei giorni di sabato, domenica e festivi, con l'applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.
2. Il pagamento della tariffa è effettuato presso il custode dell'area.

3. L'utilizzo dei tavoli e dei barbecues nei giorni feriali è gratuito.

ART. 6 (SANZIONI)

1. Ad ogni tipo di violazione alle norme regolamentari è applicabile la sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50.00, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.